

AZIENDA FARMACIE COMUNALI PIACENTINE SRL

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

In data ²⁹ gennaio 2025 presso la sede legale di Farmacie Comunali s.r.l., in Piacenza, Piazza Cavalli, 2, si sono riuniti:

Farmacie Comunali Piacentine s.r.l. (d'ora in avanti indicata anche solamente come "FCP" ovvero come "Azienda"), rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott.ssa Paola Cavalieri, da una parte

e

- la **Segreteria Provinciale di UGL Terziario** rappresentata dal Segretario, Pino De Rosa e dal componente del Direttivo, Davide Devecchi

("FCP" ovvero "Azienda", la "Segreteria Provinciale di UGL Terziario" di seguito indicate congiuntamente come le "Parti"), le quali, sulle seguenti

PREMESSE:

- le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che le farmacie ad oggi rappresentano il primo presidio sanitario operante sul territorio e che esse, integrandosi opportunamente con il sistema sanitario pubblico, coprono una fascia rilevante di offerta di servizi rivolti alla comunità, grazie alla professionalità ed all'impegno profusi dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti;

- le sempre nuove esigenze, il cui soddisfacimento viene richiesto al settore delle farmacie, con particolare riferimento alla implementazione del concetto, ampiamente condiviso dalle Parti, di "Farmacia dei Servizi", sono oggetto di un continuo confronto fra le Parti, al fine di condividere strumenti e modalità di intervento, nella rappresentazione delle reciproche esigenze, al fine della opportuna valorizzazione delle aspettative aziendali, da una parte, e di quelle di lavoratrici e dei lavoratori, dall'altra parte, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo di equa conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e di tempo libero;

- è, pertanto, intento comune delle Parti addivenire alla stipula di una contrattazione integrativa aziendale, e sviluppare le migliori relazioni sindacali ed industriali nello spirito di quanto previsto dal CCNL vigente

- a tale scopo si concorda di favorire l'istituzione di momenti di confronto congiunti già previsti dal C.C.N.L. sulle materie che attengono allo sviluppo aziendale al fine di poter eventualmente integrare in futuro, ove necessario, il presente accordo e, comunque, di favorirne il rinnovo alla scadenza, mediante opportuno confronto condotto in buona fede tra le Parti stipulanti;

si conviene e sottoscrive

il presente Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello (d'ora in avanti "CIA").

Le parti intendono avviare un confronto finalizzato ad implementare meccanismi di partecipazione dei lavoratori per la condivisione degli obiettivi aziendali. Sarà pertanto a partire dal 2025, istituito un premio di risultato legato a obiettivi, preferibilmente condivisi tra le parti, le quali si impegnano ad avviare la discussione dell'intesa entro la fine del mese di febbraio 2025.

ART. 1 PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Il presente CIA si applica a tutti i dipendenti operanti nelle singole unità locali di Farmacie Comunali Piacentine s.r.l. in ogni suo istituto e norma

ART. 2 DIRITTI SINDACALI E DI INFORMAZIONE

Le Parti confermano la volontà di definire un sistema di corrette e proficue relazioni sindacali finalizzato allo scambio di informazioni, al confronto costruttivo e alla ricerca di intese volte a risolvere e, possibilmente, ad anticipare, il manifestarsi di eventuali problematiche sia lavorative che sindacali.

Nel rispetto delle previsioni di legge e di C.C.N.L., le assemblee sindacali, preventivamente comunicate nelle forme di legge, saranno retribuite anche fuori orario di lavoro, intendendosi per tale anche quella in videoconferenza.

I periodi di ferie e Rol sono da considerarsi interrotti in ipotesi di partecipazione dei soggetti loro fruitori ad assemblee sindacali; pertanto, in ipotesi di assemblee sindacali coincidenti con tali situazioni, l'Azienda riconoscerà il diritto alla normale retribuzione.

Rispetto al diritto e scambio di informazione, oltre a quanto previsto dal CCNL, le parti convengono di confrontarsi sui seguenti punti:

- a) dati del personale occupato, adeguati livelli del numero del personale e andamenti economici
- b) Formazione professionale per corsi sia interni che esterni
- c) Eventuali modifiche dell'organico e dell'organizzazione del lavoro

ART. 3 ORARIO DI LAVORO

Le Parti si danno reciprocamente atto che la preventiva definizione periodica degli orari di lavoro si rende necessaria, in funzione dell'esigenza di garantire la maggior efficienza di gestione e di conseguire, a parità di qualità del servizio erogato, la migliore produttività ed il contenimento dei costi.

L'Azienda terrà in opportuna considerazione, nell'organizzazione del lavoro, le esigenze di conciliazione, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, dei tempi di vita con quelli di lavoro e del diritto al tempo libero, compatibilmente alle esigenze aziendali.

Il modello organizzativo dell'orario di lavoro dovrà essere finalizzato a favorire il miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché ad attivare una quanto più equa possibile ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro tra tutto il personale in forza, al fine del miglioramento dell'efficienza e della produttività aziendale e, in definitiva, al fine di fornire alla clientela e cittadinanza un servizio sempre più accurato.

Le Parti convengono, pertanto, che principio ispiratore della turnazione di lavoro è la sua applicazione in maniera equa fra tutto il personale interessato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di cui ai contratti individuali, con particolare riferimento anche ai turni lavorativi del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Agli effetti di cui ai precedenti commi sarà cura dell'Amministratore Delegato, opportunamente supportato dai direttori di farmacia, predisporre e comunicare, entro il giorno 20 del mese precedente il "piano turni" a valere per il mese successivo (es. entro il 20 settembre sarà predisposto il piano turni del mese di ottobre).



Il "piano turni" sarà da ritenersi conosciuto da tutti i dipendenti una volta affisso nella bacheca aziendale, e potrà essere condiviso tramite mail o whatsapp a tutti i dipendenti FCP su autorizzazione specifica del lavoratore. Il piano turni sarà vincolante per tutti, fatte salve le eccezioni di cui ai commi che seguono.

Eventuali esigenze particolari dei dipendenti, opportunamente motivate, relative alla turnistica del mese successivo dovranno essere comunicate per iscritto all'Amministratore Delegato, entro il 10 del mese precedente la programmazione del mese successivo.

Eventuali variazioni, di carattere straordinario, dei turni già stabiliti saranno disposte o dovranno essere autorizzate direttamente dall'Amministratore Delegato; laddove il cambio turno avvenga ad istanza del lavoratore il cambio turno potrà avvenire esclusivamente nell'ipotesi in cui il lavoratore richiedente abbia reperito il suo sostituto, nel rispetto della normativa vigente in tema di riposi compensativi. In caso di mancata risposta entro le 48 ore si riterrà accordato il cambio turno.

Il lavoratore che si appresta ad iniziare il turno potrà accedere alla Farmacia non prima di 15 minuti dall'inizio del turno stesso e non potrà anticiparne la cessazione senza preavviso e senza previa autorizzazione, da parte del Direttore. In caso di gravi e giustificati motivi l'autorizzazione dovrà essere concessa.

Eventuali uscite temporanee in costanza della prestazione lavorativa, dovranno essere autorizzate dal Direttore di Farmacia della sede in cui si trova il richiedente e segnate sul foglio presenze (si rimanda in proposito all'organigramma vigente), che le segnalerà tempestivamente all'Amministratore Delegato.


A tal fine, ritardi in ingresso o anticipazioni di uscite inferiori ai 15 minuti saranno arrotondate al quartile superiore (per es. un ritardo di 9 minuti sarà considerato pari a 15 minuti; di 22 minuti sarà considerato pari a 30 minuti).

ART. 4 TURNO NOTTURNO. - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

In considerazione dell'elevato valore sociale che viene riconosciuto alle farmacie comunali e della necessità di garantire con assoluta certezza il servizio nell'arco delle 24 ore, le Parti intendono disciplinare, con il presente articolo, la circostanza eventuale dell'assenza dei lavoratori la cui prestazione sia ricompresa in turno notturno (ore 23-7) per motivi di estrema urgenza e per impedimenti che si verificano nella stessa giornata di inizio turno.

Ai fini della presente clausola, si considera "assenza" qualunque astensione dal lavoro per impedimenti sorti improvvisamente e coperti da giustificazione certificata e prevista dalla normativa legale o contrattuale.

Per garantire la copertura del turno, al lavoratore, chiamato che si renda disponibile ad effettuare la prestazione notturna in luogo del collega assente solo nei casi di estrema urgenza così come descritti sopra, sarà riconosciuto un emolumento aggiuntivo pari ad €150.00 (centocinquanta/00) al lordo di oneri fiscali e previdenziali, oltre le normali spettanze comprensive delle relative maggiorazioni.



La reperibilità verrà applicata su base volontaria e in via sperimentale per l'anno 2025. Le parti si impegnano a valutare l'effetto entro la fine di novembre 2025 e decidere l'eventuale prosieguo fino alla fine della validità del presente CIA.

La chiamata avverrà seguendo l'ordine alfabetico e verrà stabilita una graduatoria a scorrimento, con esclusione dei lavoratori che faranno esplicita comunicazione all'azienda di non disponibilità a quanto previsto da questo articolo.

Tale emolumento non sarà computabile a fini di maturazione dei ratei, permessi, ROL, del TFR e di nessun altro elemento componente la retribuzione.

Con la programmazione dei turni del mese successivo il lavoratore che è stato sostituito recupererà la notte senza il riconoscimento del premio previsto art. 6 per la seconda notte.

ART. 5 PERMESSI RETRIBUITI, ROL ED EX FESTIVITA'

I permessi maturati dovranno essere fruiti entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Eventuali residui, dovuti alla indisponibilità aziendale a concedere tali permessi, saranno retribuiti nel cedolino di luglio.

ART. 6 TURNAZIONE NOTTURNA

In deroga a quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. Farmacie municipalizzate, considerando l'attività svolta dalle Farmacie Comunali Piacentine nella sede di via Manfredi (aperta H24) le Parti convengono di considerare quale lavoro notturno quello ricompreso nella fascia oraria 22-7 al solo fine di riconoscere le maggiorazioni per le prestazioni lavorative effettuate all'interno di tale fascia oraria ma il turno lavorativo sarà svolto alle 23 alle 7.

Il servizio notturno è considerato, agli effetti retributivi, come servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne: viene compensato, quindi, con la maggiorazione del 20% in aggiunta alla retribuzione individuale oraria, come precisato all'art. 21, comma 3, lett. A del C.C.N.L. di riferimento.

Ai lavoratori programmati in turno per più notti al mese verrà riconosciuta una maggiorazione di euro 80.00 (ottanta) lordi per ogni notte successiva alla prima oltre le normali spettanze comprensive delle relative maggiorazioni, e ad esclusione delle eventuali notti fatte per la reperibilità.

Tali importi non saranno computabili a fini di maturazione dei ratei, permessi, ROL, del TFR e di nessun altro elemento componente la retribuzione.

Art.7.BANCA ORE

Le Parti convengono in ordine all'opportunità di implementare opportunamente l'Istituto contrattuale della "banca ore" previsto dall'art 15 C.C.N.L. da utilizzarsi ai sensi delle clausole A) e B) di detta norma.

Considerando le particolarità dell'attività svolta e la relativa ed oggettiva difficoltà nella predisposizione dei turni, sarà attivato l'istituto della banca ore con compensazione su base



mensile al fine di consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestare oltre il normale orario di lavoro, con decorrenza dalla sottoscrizione del seguente accordo.

Ad esempio: se il lavoratore avrà prestato attività per 36 ore nella prima settimana, maturerà 2 ore, che confluiranno nella banca ore goduta e che saranno recuperate nello stesso mese. Verranno prese in considerazione le settimane piene (da lunedì a domenica); le settimane incomplete di fine mese, verranno conguagliate nel mese successive.

Se nel mese il conguaglio a saldo della banca ore dovesse risultare negativo le ore in negativo, che non potranno essere maggiori di n .10, saranno riportate nel mese successivo, il lavoratore avrà l'obbligo di recuperarle tempestivamente, se il conguaglio fosse positivo le ore verranno retribuite.

In ogni caso le maggiorazioni per le ore eccedenti il regolare orario di lavoro saranno garantite.

La banca ore non la si applica al lavoratore part time.

Art. 8 PAUSE

Il lavoratore ha diritto ad una pausa retribuita di 10 minuti per i turni fino a 4 (quattro) ore consecutive di lavoro; di 20 minuti (da utilizzare in 2 tranches di 10 minuti l'una, non sovrapponibili: ad es., se la prima pausa sarà stata fruita solo per otto minuti, la seconda non potrà comunque eccedere i 10 minuti per i turni oltre le 4 (quattro) ore consecutive di lavoro.

In considerazione della sua funzione, in nessun caso la pausa potrà essere goduta ad inizio o fine turno.

Art. 9 RIPOSO SETTIMANALE

Nei casi di aperture domenicali e/o festive, ai fini organizzativi, FCP terrà conto delle disponibilità eventualmente espresse dai singoli dipendenti, e si attiverà per individuare le modalità maggiormente idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro in dette giornate, tenendo in considerazione l'intero personale in forza e sempre con attenzione alle esigenze aziendali .

In considerazione della peculiarità della Farmacia Manfredi, aperta h24 tutto l'anno, in caso di lavoro svolto nella giornata di domenica o festivo, il riposo compensativo del personale ivi addetto dovrà essere goduto il sabato o il giorno precedente o successivo al festivo.

In caso di lavoro prestato in turno il sabato, il riposo sarà effettuato la domenica, salvo diverse esigenze aziendali.

Tale modalità è considerata dalle Parti come idonea ad assolvere l'obbligo datoriale di garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro nelle giornate domenicali/festive

Laddove si manifestino esigenze tecnico-organizzative che non consentano quanto sopra, l'azienda potrà prevedere turni per entrambe le giornate e riconoscerà a tutti i lavoratori che presteranno la loro opera per l'intero fine-settimana, se per 1 week end nel mese 50,00€ lordi; se due volte nel mese 100,00€ lordi; se tre volte nel mese 150,00€ lordi e se quattro volte nel mese 200.00€ lordi per tutti i lavoratori sia part time che full time.

La determinazione della quantità di personale di turno necessaria durante le festività è definita dall'Azienda, in modo da garantire la qualità, l'efficienza e la sostenibilità del servizio.

Art. 10 FERIE - PIANO FERIE

Il CCNL Farmacie Municipalizzate prevede che i lavoratori abbiano diritto a 26 giorni di ferie equivalenti a 173 ore, ma in deroga alla previsione di minor favore del C.C.N.L., si conviene la determinazione delle ferie in misura pari a nn. 200 (duecento) ore per anno solare al fine di favorire la conciliazione dei tempi casa / lavoro

I periodi di ferie disponibili (classificati in "slot") verranno stabiliti dall'Azienda sulla base delle esigenze di servizio e condivisi con le RSA/RSU stipulanti.

Gli slot saranno, quindi, comunicati preventivamente ai dipendenti mediante affissione in bacheca, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine della programmazione delle ferie per l'anno successivo.

Il periodo di ferie estive partiranno da giugno fino a settembre.

Ciascun dipendente potrà comunicare all'azienda la richiesta di fruizione di ferie nell'ambito di slot preferenziali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

L'azienda terrà conto, in via preferenziale, delle esigenze individualmente dimostrate da ciascun lavoratore, contemperandole con le esigenze aziendali, ed avrà cura di confermare o meno tempestivamente il piano ferie comunicato da ciascun dipendente.

Per il periodo estivo - giugno / settembre - di ciascun anno l'azienda confermerà o negherà il periodo di ferie richiesto entro il 31 marzo di ciascun anno

In linea generale, fatta salva l'esigenza di valutazione di specifici casi individuali, oggettivamente motivati, la richiesta di fruizione di ferie all'infuori del periodo richiesto dovrà essere anticipata di almeno un mese rispetto all'effettiva fruizione, e dovrà essere autorizzata per iscritto da parte dell'Amministratore delegato.

Art. 11 BUONI PASTO


Alle lavoratrici ed ai lavoratori che prestano effettivo servizio, FCP si impegna ad erogare ogni mese, posticipatamente, un buono pasto nella misura di € 8,00 (otto).
Nel caso di turno notturno questo vale come un giorno lavorato.

Art. 12 DECORRENZA E DURATA

Il presente CIA ha durata dal 20 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e si intende tacitamente rinnovato per durata annuale qualora, almeno tre mesi prima della scadenza, una delle due Parti non ne dia disdetta in forma scritta mediante lettera raccomandata o via PEC ovvero altro mezzo idoneo a garantire la legale conoscenza della comunicazione.

Qualora, durante la vigenza del presente CIA, sopraggiungessero modifiche di legge ovvero rinnovo di C.C.N.L., introduttivo di disposizioni di miglior favore, le relative condizioni prevarranno sulle corrispondenti condizioni di minor favore di cui al presente CIA, e avranno effetto fino a scadenza del CIA.

Art. 13 DISPOSIZIONE FINALE




Le Parti, con cadenza semestrale, s'incontreranno per la verifica dell'efficacia e della sostenibilità del presente accordo.

Qualora anche una sola delle Parti lo richieda il presente accordo sarà oggetto, anche anticipatamente, di verifica congiunta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Farmacie Comunali Piacentine s.r.l.

Dott.ssa Paola Cavalieri



la Segreteria Provinciale di UGL Terziario

Paola Cavalieri
Firma del RSO

RSO UGL TERZIARIO

